

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1971)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(BOSCO)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(TAVIANI)

e col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

NELLA SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1966

Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 1966, n. 1069, concernente la disciplina temporanea del trattamento giuridico, economico e di quiescenza del personale degli istituti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, nell'autorizzare l'estensione ai dipendenti degli enti pubblici non economici dei miglioramenti attribuiti con lo stesso decreto ai dipendenti dell'Amministrazione diretta dello Stato, stabilisce, come è noto, che il trattamento retributivo del personale dipendente da detti Enti non può in nessun caso eccedere del 20 per cento quello del personale statale di eguale grado e categoria.

Tale disposizione si applica alle Provincie, ai Comuni, alle istituzioni di assistenza e beneficenza, agli Enti parastatali ed in genere a tutti gli Enti ed Istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo,

sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi a carattere continuativo, alle aziende annesse o direttamente dipendenti dalle Provincie o dai Comuni o dagli altri Enti suindicati, semprechè al personale dipendente non siano applicabili le norme sulla disciplina giuridica dei contratti collettivi di lavoro.

Nel settore degli enti previdenziali, con deliberazioni adottate da ciascuno di tali enti nel 1962, si cercò di giungere ad una unificazione dei trattamenti economici e giuridici spettanti al personale da essi dipendente allo scopo di realizzare un'organica uniformità di disciplina in questo settore e per evitare

concessioni singole da parte di ciascun istituto che, nel passato, avevano dato luogo ai noti inconvenienti sperequativi.

Poichè tali enti, in base all'articolo 2 della legge 21 marzo 1958, n. 259, furono sottoposti al controllo della Corte dei conti, questa, con propria determinazione n. 179 in data 15 febbraio 1963, dichiarava « non conformi a legge, per avere ecceduto il limite stabilito dall'articolo 14 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, le deliberazioni relative al trattamento economico e al trattamento di quiescenza e previdenza del personale dipendente adottate dai Consigli di amministrazione degli istituti predetti, rispettivamente nelle riunioni del 27 luglio 1962 e del 25 ottobre 1962 (Istituto nazionale della previdenza sociale), del 24 luglio 1962 e del 24 ottobre 1962 (Istituto nazionale assicurazioni contro le malattie), del 19 luglio 1962 e del 29 novembre 1962 (Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro) ».

Con nota del 15 giugno 1963, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale prospettò alla Corte dei conti « la pratica difficoltà di individuare le voci retributive da porre a raffronto, e ciò per la ben nota eterogeneità della situazione economica delle molteplici categorie dello stesso personale statale per quanto attiene al trattamento accessorio, costituito da indennità, premi ed integrazioni corrisposte per titoli vari » e come ai Ministeri preposti alla vigilanza si fosse posta, « con chiara evidenza, l'urgenza di una ricognizione e di una uniformazione, per intanto », del trattamento del personale di detti enti « in attesa che una esauriente sistemazione della materia potesse essere raggiunta nel più ampio quadro legislativo del riordinamento, sul piano generale, del trattamento dei dipendenti di tutta l'Amministrazione pubblica sia diretta che indiretta ».

Con successive deliberazioni dei Consigli di amministrazione dell'INPS in data 30 luglio 1963, dell'INAIL in data 31 luglio 1963, dell'INAM in data 2 agosto 1963, approvate dai Ministeri vigilanti con decreto ministeriale in data 12 ottobre 1963, furono revocate le precedenti deliberazioni ed assunte nuo-

ve determinazioni che, mentre nella sostanza riconfermavano le precedenti, nelle premesse dichiaravano il proposito di inquadrare il trattamento del personale « nell'ambito della legislazione vigente, tenendo conto, al tempo stesso, dello sviluppo delle iniziative in corso per una più organica ed adeguata disciplina delle retribuzioni del personale dello Stato », sottolineando l'esigenza di avere a disposizione « necessariamente termini di confronto certi ed omogenei, sia per ciò che riguarda l'identificazione delle misure delle retribuzioni da porre a raffronto, sia per quanto attiene alle posizioni gerarchiche, nel frattempo sostanzialmente modificate nell'uno o nell'altro ordinamento delle carriere, da parificare ».

Con successive delibere dei Consigli di amministrazione dell'INPS in data 31 maggio 1966, dell'INAIL in data 31 maggio 1966, dell'INAM in data 15 giugno 1966, fu regolato il problema rimasto in sospenso nel 1963 dell'indennità integrativa speciale mensile ai fini della scala mobile.

Infatti, le deliberazioni del 1963 stabilirono « la concessione di un assegno provvisorio mensile pari al 5 per cento dello stipendio lordo » e ciò in attesa di una più precisa regolamentazione « dell'adeguamento delle retribuzioni al costo della vita ».

Essendosi constatato che l'applicazione dell'aliquota fissa del 5 per cento dava luogo a sperequazioni a danno del personale delle categorie minori, in quanto queste non raggiungevano la cifra delle 16.000 lire mensili attualmente concesse a tutti gli statali a titolo di indennità per scala mobile, fu stabilito di attribuire l'indennità integrativa speciale mensile corrisposta al personale statale ai sensi della legge 27 maggio 1959, n. 324, tenendo conto soprattutto del personale delle predette categorie minori, e ciò a decorrere dal 1° gennaio 1967, con assorbimento di quanto precedentemente corrisposto.

Con determinazione n. 661, adottata nell'adunanza del 15 novembre ultimo scorso e successivamente notificata alle Autorità dello Stato ed agli Istituti nei primi giorni del corrente mese di dicembre, la Corte dei conti ha ritenuto che, essendosi conclusa,

con effetto dal 1° marzo 1966, l'operazione di conglobamento delle retribuzioni del personale dello Stato, sono ormai « divenuti certi ed omogenei i termini di confronto costituiti dai paralleli trattamenti economici », ed ha considerato che il raffronto dei due termini di paragone rende manifesto come i limiti percentuali, posti dalla legge n. 722, del 1945, « vengano ad essere largamente superati per effetto delle delibere in data 30 luglio 1963, dell'INPS, 31 luglio 1963, dell'INAIL, e 2 agosto 1963, dell'INAM, delibere alle quali si sono adeguati altri Enti non economici, quali, ad esempio, l'ENPAS, lo ENPDEDP, l'ENPALS, l'ONPI e l'ENAOLI ». Inoltre, la Corte dei conti ha considerato che « la situazione dei tre maggiori Enti previdenziali desta serie preoccupazioni in genere e, in particolare, a motivo dei rilevanti deficit di esercizio delle Gestioni a ripartizione e degli incongrui accantonamenti di riserva delle Gestioni a capitalizzazione ».

Per questi motivi la Corte dei conti ha dichiarato « non conformi a legge » le citate deliberazioni degli anni 1963 e 1966 dei Consigli di amministrazione dell'INPS, dell'INAM e dell'INAIL relative a tutti i trattamenti economico, di quiescenza e di previdenza dei rispettivi personali dipendenti.

Poichè dalla stessa determinazione della Corte n. 661 appare che non è possibile raffrontare i due termini di paragone (trattamento dei previdenziali e trattamento degli statali) senza un approfondito studio della materia — studio che dovrà tener conto anche di eventuali differenze degli orari di lavoro e delle modalità di prestazioni, quali i ritorni pomeridiani previsti come obbligatorie per il personale degli Istituti di assistenza e di previdenza dei lavoratori — si è ravvisata l'urgente necessità di adottare un provvedimento avente forza di legge per assicurare temporaneamente la normale corresponsione dei trattamenti correnti in attesa di una nuova normativa con la quale i Consigli di amministrazione degli Istituti dovranno adeguare il trattamento giuridico, economico e di quiescenza del personale dipendente alle disposizioni dell'articolo 14 del decreto legislativo luogotenenziale 29 novembre 1945, n. 722. Per tale adeguamento

è previsto un termine massimo che scade il 31 maggio 1967.

In tal senso provvede l'articolo 1 del decreto-legge.

Con tale disposizione si soddisfano due distinte esigenze: da un lato, quella di ricondurre la normazione del settore in oggetto nei limiti imposti dalle disposizioni di legge, dall'altro, in attesa di conseguire tale obiettivo mediante una consapevole ricognizione delle situazioni in atto che permetterà l'adozione di adeguati ed uniformi criteri di valutazione, quella di adottare una soluzione di urgenza, rigorosamente limitata nel tempo, che permetta di corrispondere al personale interessato le spettanze ad esso riconosciute dalle norme regolamentari che ne disciplinano attualmente il trattamento economico, giuridico e di quiescenza.

Peraltro, indipendentemente dalla predetta normativa, l'articolo 2 del provvedimento prevede una limitazione relativa al trattamento di quiescenza e di previdenza che si è ritenuto doveroso introdurre con effetto immediato. Esso, infatti, stabilisce che la liquidazione in capitale non possa in nessun caso superare il venti per cento del trattamento di previdenza spettante all'atto della cessazione dal servizio.

In tal modo vengono eliminate le più gravi sperequazioni derivanti dalle liquidazioni in capitale del trattamento di previdenza, sperequazioni che, di recente, hanno suscitato critiche da parte di larghi settori dell'opinione pubblica.

Ovviamente, il decreto-legge non pregiudica in alcun modo gli studi in corso per una prima riforma degli Enti previdenziali in vista degli obiettivi fissati dal programma quinquennale di sviluppo economico. Tali studi riguardano, come è noto, sia il rafforzamento dei poteri degli organi di controllo, sia il decentramento delle funzioni degli organi centrali, sia l'unificazione del sistema di riscossione dei contributi assicurativi, sia, infine, la revisione del sistema degli accantonamenti di riserve delle gestioni a capitalizzazione, cui si riferisce anche la determinazione n. 661 adottata dalla Corte dei conti nell'adunanza del 15 novembre 1966.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 14 dicembre 1966, n. 1069, concernente la disciplina temporanea del trattamento giuridico, economico e di quiescenza del personale degli istituti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza.

ALLEGATO

Decreto-legge 14 dicembre 1966, n. 1069, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 314 del 14 dicembre 1966.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la necessità ed urgenza di provvedere alla disciplina temporanea del trattamento giuridico, economico e di quiescenza del personale degli istituti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro;

DECRETA:

Art. 1

Entro il 31 maggio 1967 i Consigli di amministrazione degli istituti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale dovranno compiere gli accertamenti e deliberare le misure necessarie per adeguare il trattamento giuridico, economico e di quiescenza del personale dei rispettivi istituti alle disposizioni dell'articolo 14 del decreto legislativo 21 novembre 1945, n. 722.

Fino all'emanazione delle sopraddette deliberazioni e comunque non oltre il 31 maggio 1967, al personale degli istituti suindicati è corrisposto, salvo quanto stabilito dall'articolo seguente, il trattamento giuridico, economico e di quiescenza determinato dalla vigente regolamentazione e dalle connesse deliberazioni dei rispettivi Consigli di amministrazione relative alla indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324. La parte di tale trattamento che risulti in eccedenza rispetto a quello che sarà stabilito con le deliberazioni di cui sopra è corrisposta a titolo di assegno personale.

Art. 2

Al personale degli istituti di cui all'articolo precedente che cesserà dal servizio dopo l'entrata in vigore del presente decreto non potrà essere liquidato in capitale, in misura superiore al venti per cento, il trattamento di previdenza maturato dal personale stesso. In luogo della liquidazione in capitale si applicheranno d'ufficio i correlativi trattamenti pensionistici previsti dai rispettivi regolamenti e, in mancanza, si provvederà alla liquidazione di una corrispondente rendita vitalizia.

Agli effetti della determinazione dell'indennità di anzianità o di altra equivalente dovuta al predetto personale non è ammessa la valutazione di anzianità convenzionali non previste da disposizioni legislative.

Art. 3

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 dicembre 1966.

SARAGAT

MORO — BOSCO — TAVIANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE.